



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 22

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 28 Aprile 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 16 aprile 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo del 14/03/2025, pervenuto in pari data, prot. n. 590, presentato da La Rugby L'Aquila 2021 SSDARL, in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* Sig. Mauro Scopano, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Castellani, come da procura in calce allo stesso reclamo, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio nella riunione del 5 marzo 2025, Comunicato C1/12/GST, pubblicato in data 7/03/2025, con cui, in relazione alla gara del Campionato di Serie C, girone 1, Rugby Anzio Club ASD v La Rugby L'Aquila 2021 SSDARL, che si sarebbe dovuta disputare il giorno 2/03/2025, ha dichiarato la società reclamante, la quale non si era presentata al campo entro trenta minuti dall'orario stabilito per l'inizio della gara, perdente con il risultato di 28-0 (pari a 4 mete e relative conversioni a 0), penalizzata di quattro punti in classifica e sanzionata con la multa di € 800,00 (ottocento/00), di cui € 300,00 (trecento/00) come pena base, maggiorata di € 500,00 (cinquecento/00) trattandosi di rinuncia a gara in trasferta ai sensi del punto 10.2 della Circolare Informativa 2024/2025, in applicazione degli artt. 25, comma 2, lett. a), 26, comma 1, lett. a) e 30, comma 4, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché dell'art. 29, comma 1, lett. e), del Regolamento di Giustizia.

FAT T O

Con il reclamo *de quo* la società La Rugby L'Aquila 2021, in persona del legale rappresentante, ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendone la riforma con la revoca delle sanzioni irrogate e la fissazione di una nuova data per la disputa della gara tra la stessa reclamante e la

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Rugby Anzio Club ASD, che si sarebbe dovuta disputare il 2/03/2025 presso il campo di quest'ultima associazione.

A sostegno della impugnazione, la società reclamante ha dedotto che la data, l'ora e la sede in origine stabilite per la gara in questione nel calendario stilato dal Comitato Regionale Lazio della F.I.R., pubblicato in data 9/1/2025, coincidevano con un'altra gara del Campionato Nazionale di Serie A, Girone 4, tra La Rugby L'Aquila 2021 SSDARL e il Livorno Rugby 1931 e, quindi, per ovviare a tale concomitanza, veniva chiesto allo stesso Comitato Regionale di anticipare o posticipare l'orario dell'incontro del Campionato di Serie C con la Rugby Anzio Club ASD, senza mutare il giorno e l'impianto designati.

Successivamente, a soli due giorni dalla data della gara, era disposto dal Comitato Regionale che la stessa non si sarebbe svolta più nello stadio Tommaso Fattori a L'Aquila, ma presso l'impianto sportivo di Anzio con conseguente necessità della società reclamante di organizzare la trasferta.

Al riguardo, la stessa reclamante ha evidenziato che, trovandosi nell'impossibilità di organizzare la imprevista trasferta con la dovuta sicurezza in un lasso di tempo così ridotto, non aveva potuto presentarsi all'impianto di Anzio e, pertanto, ha contestato l'ingiustizia ed erroneità delle sanzioni irrogate non essendo stati considerati sia l'errore originario nell'elaborazione del calendario sia la disponibilità manifestata dalla società a disputare l'incontro nello stesso giorno e nello stesso impianto, anticipando o posticipando l'orario.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 24/03/2025, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 27/3/2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio comparivano, da remoto, per la società reclamante il Presidente Sig. Mauro Scopano e l'Avv. Marco Castellani, e per l'associazione Rugby Anzio Club il Presidente Sig. Simone Petraccini e l'Avv. Giuseppe Marcoccio.

L'Avv. Castellani ha illustrato il reclamo e insistito per il suo accoglimento; l'Avv. Marcoccio ha replicato che in origine era stato indicato unicamente l'orario delle ore 10,00 per la disputa della gara oggetto del reclamo, che poi non era stata accettata la proposta della ASD Rugby



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Anzio Club di disputarla alle ore 12,00, e, quindi, ha chiesto il rigetto del reclamo e la conferma del provvedimento impugnato.

All'esito della discussione, il Collegio ha ritenuto che fosse necessario acquisire ulteriore documentazione sulla corrispondenza intercorsa tra i sodalizi in merito alla disputa della gara ai fini della decisione e, pertanto, ai sensi dell'art. 40, comma 3, del Regolamento di Giustizia, ha concesso all'associazione resistente termine fino alle ore 12,00 del 31/03/2025 per la produzione di memorie e documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra i due sodalizi per concordare una soluzione riguardo alla disputa della gara, e alla società reclamante termine fino alle ore 12,00 del 1/04/2025 per il deposito di memoria e ulteriore eventuale documentazione in replica alla parte resistente, riservandosi all'esito la decisione.

Entrambe le parti depositavano tempestivamente memorie e documentazione e, quindi, la Corte, dopo essersi riunita in camera di consiglio in data 16/4/2025, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Risulta pacifica e non contestata la concomitanza delle due gare da disputarsi allo Stadio Tommaso Fattori di L'Aquila il giorno 2/03/2025, di cui una del Campionato di Serie A e l'altra di quello di Serie C, determinata dalla redazione del calendario dei due diversi campionati da parte dei rispettivi organi preposti.

Dalla email del 27/02/2025 del Comitato Regionale Lazio risulta confermato che il calendario fosse stato pubblicato il 9/01/2025, che non era stato trovato un accordo tra le società coinvolte e che, quindi, *"sentita nuovamente la società Anzio Rugby Club, per la riprogrammazione della gara ad altra data, non avendo ottenuto riscontro positivo, provvediamo all'inversione del campo. La nuova programmazione ufficiale sarà inviata dal sistema informatico"*.

Dalla documentazione in atti, tuttavia, risulta quanto segue:

a causa della concomitanza delle gare da disputarsi a L'Aquila alle ore 14,30 del 2/3/2025, divenuta nota dalla pubblicazione del calendario in data 9/1/2025, il Comitato Regionale Lazio con email del 25/2/2025 dispone l'anticipazione dell'orario della partita alle ore 12,00;

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

la società reclamante rappresentava immediatamente la non utilizzabilità del campo per detta ora, a causa di un'iniziativa sociale programmata da tempo dalla stessa società, ma dichiarava la disponibilità per far disputare la gara alle ore 16,30, ovvero di riprogrammarla ad altra data o, come ultima soluzione, l'inversione del campo;

nella memoria depositata dalla Rugby Anzio Club ASD risulta che questa associazione era stata contattata in data 18/2/2025 dalla società reclamante per ottenere uno spostamento della gara alle ore 10,00 o alle ore 16,30 del 2/3/2025;

in data 27/2/2025 il Comitato Regionale Lazio comunicava di aver interpellato la Rugby Anzio Club ASD sulle diverse proposte formulate dalla società reclamante, ma che esse non erano state accettate e, quindi, disponeva l'inversione del campo;

nella medesima data del 27/2/2025 il Presidente de La Rugby L'Aquila 2021 SSDARL comunicava la disponibilità alla disputa della gara anche alle ore 12 del 2/3/2025, come in origine richiesto dal Comitato Regionale;

il Comitato Regionale Lazio con email del 28/2/2028 comunicava che ormai aveva disposto l'inversione del campo.

Da quanto sopra emerge che la concomitanza tra le due gare dei diversi campionati fosse nota dal 9/1/2025, che sin dal 18/2/2025 La Rugby L'Aquila 2021 SSDARL era disposta ad anticipare alle ore 10,00 o a posticipare alle ore 16,30 la gara, ma che la Rugby Anzio Club ASD non avesse accettato alcuno spostamento per *"la difficoltà per l'organizzazione del differimento della gara relativa a spostamento orari di partenza e di rientro con società di trasporti e disponibilità di giocatori e membri dello staff (stante anche la presenza di concomitanti impegni lavorativi di alcuni che a soli 15 gg dalla disputa della gara non potevano in alcun modo provvedere a sopperire)"*, come spiegato nella memoria autorizzata, e che lo spostamento dell'orario della disputa della gara alle ore 12,00 stabilito dal Comitato Regionale era stato infine accettato dalla società reclamante in 27/2/2025, entro 3 giorni dalla disputa della gara. Ciò posto, il Collegio osserva che a fronte di una totale indisponibilità da parte dell'associazione Rugby Anzio Club ad accettare un'anticipazione o posticipazione di orario, ovvero un differimento di data sin dal 18/2/2025 per le ragioni esposte nella memoria in atti, la società



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

reclamante ha proposto quasi subito varie soluzioni alternative che, come detto, non sono state accettate, e quindi non ha dato seguito all'inversione di campo disposta dal Comitato Regionale in data 27/2/2025, a soli tre giorni dalla gara in quanto era *"nell'impossibilità di organizzare la trasferta con la dovuta sicurezza in un lasso di tempo così ridotto"*, e che sempre in data 27/02/2025, comunque, ha comunicato la propria disponibilità all'effettuazione della gara alle ore 12 del 2/3/2025.

Appare del tutto giustificata, la estrema difficoltà, se non addirittura la impossibilità del sodalizio reclamante ad organizzare la trasferta con soli tre giorni di anticipo, vieppiù laddove si consideri che la Rugby Anzio Club ASD, con un preavviso di ben quindici giorni di tempo, aveva manifestato simili difficoltà a giustificazione di ogni rifiuto di anticipazione e differimento di orario o spostamento di data.

Ciò che ad avviso di questa Corte appare dirimente è la circostanza che, comunque, lo stesso sodalizio entro tre giorni dalla disputa della gara ha accettato di farla disputare sul proprio impianto, come originariamente programmato, alle ore 12,00 del 2/3/2025, come peraltro richiesto dal Comitato Regionale, che, tuttavia, rimaneva insensibile alla ragionevole richiesta del tutto motivata del sodalizio aquilano e neppure riteneva di considerare la possibilità di un differimento della data della gara al fine di consentire a tutte le squadre di poter organizzare al meglio la presenza e l'organizzazione sulla base di un discutibile, questo sì, rifiuto della squadra dell'Anzio.

Pertanto, considerato che la società reclamante entro tre giorni dalla data fissata per l'effettuazione della gara si è resa disponibile a farla disputare nel luogo e nell'ora comunicati dal Comitato Regionale, ovviando così alla inversione di campo disposta nella medesima data dallo stesso Comitato, e che sussistevano oggettive difficoltà per la stessa società ad organizzare la imprevista trasferta con soli tre giorni di anticipo, il Collegio ritiene che, in simili condizioni anche di tipo logistico, peraltro determinate da una errata programmazione non imputabile a nessuna delle società coinvolte, l'inversione del campo è misura residuale rispetto alle possibili alternative che comunque vanno preferite e che, per non risultare penalizzante per il sodalizio



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

che la subisce, vada disposta solo ove ne sussistano le condizioni pratiche perché possa consentire l'organizzazione in sicurezza di una trasferta in origine non prevista.

Il Collegio ritiene che tali condizioni non vi fossero assolutamente e che, viceversa, il rifiuto di spostamento di orario alle ore 10,00 o alle ore 16,30, o di riprogrammazione ad altra data non fossero assistiti, al contrario, da valide ragioni e che, quindi, considerate le circostanze tutte, a La Rugby L'Aquila 2021 SSDARL non può essere addebitata la mancata presentazione nell'impianto di gioco della Rugby Anzio Club ASD.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 29, comma 1 lett. e) del Regolamento di Giustizia, e gli artt. 25, comma 2, lett. a), 26, comma 1, lett. a), e 30, comma 4, lett. b), del Regolamento di Attività sportiva;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla la delibera assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio nella riunione del 5 marzo 2025, Comunicato C1/12/GST, pubblicato in data 7 marzo 2025, in relazione alla gara del Campionato di Serie C tra la Rugby Anzio Club ASD e La Rugby L'Aquila 2021 SSD ARL;
- dispone la restituzione del contributo funzionale;
- dispone, altresì, la trasmissione della decisione alla Commissione Organizzatrice Gare e al Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio per la riprogrammazione della gara oggetto del reclamo.

Roma, 16 – 28 aprile 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro